Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 227 - settembre 2020

Le elezioni regionali in Toscana

Introduzione

Domenica **20 settembre e lunedì 21 settembre 2020** si terranno **le elezioni in Toscana** e in altre sei regioni: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Veneto e Valle d'Aosta.

Contestualmente[1], si svolgeranno:

i) il referendum costituzionale ai sensi dell'art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari";

ii) le elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della regione Veneto del Senato;

iii) elezioni amministrative in alcuni comuni.

Per ciascuna delle regioni richiamate è dedicata una distinta Nota breve, nella quale si esamina la relativa disciplina elettorale.

Nella presente si considera la Toscana, per la quale i comizi elettorali sono stati convocati con decreto del Presidente della giunta regionale n. 104 del primo agosto 2020.

Le operazioni di voto si terranno domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle 23, e lunedì dalle ore 7 alle 15.

Le elezioni si svolgeranno sulla base della legge regionale n.51 del 2014 ("Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").

Le elezioni sono a suffragio universale, diretto e contestuale.

Nell'allegato A alla presente Nota breve sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale.
Nell'allegato B si riporta il fac-simile della scheda di voto (circoscrizione di Firenze 1).

---

[1] L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone che (a decorrere dal 2012) le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno; l'art. 1-bis, comma 1 del decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020, convertito, con modificazioni, in legge 19 giugno 2020, n. 59, ha fissato le date e gli orari di svolgimento delle operazioni di votazione (come detto domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, pertanto su due giornate, in deroga alla disciplina ordinaria (l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che le operazioni s svolgano nella sola giornata di domenica), in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 (al fine di "assicurare il necessario distanziamento sociale").

Chi si vota?

1) **Il Presidente della giunta** (art. 32 e 34 dello Statuto[2]):

- rappresenta la Regione;
- dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- convoca e presiede la Giunta; nomina e revoca i componenti della Giunta e assegna ad essi i rispettivi incarichi;
- promulga le leggi ed emana i regolamenti;
- predispone il programma di governo e ne cura l'attuazione;
- adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza regionale previsti dalla legge;
- provvede alle nomine di competenza degli organi di governo regionali;
- promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione;
- esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.

2) **Il Consiglio regionale**[3] (artt. 6 e 11 dello Statuto), costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da quaranta consiglieri:

- rappresenta la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne controlla l'attuazione;
- approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo regionali per tutti i settori d'intervento e per le relazioni internazionali; gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione;
- propone i disegni di legge al Parlamento;
- esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali;
- promuove l'attuazione dei principi e l'effettività dei diritti sanciti dallo Statuto e compie le relative verifiche;
- delibera in materia di referendum popolari;
- esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- nomina i rappresentanti della Regione, quando non diversamente disposto dallo Statuto o dalla legge;

[2] Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima Delib.G.R. 6 maggio 2004 e con seconda Delib.G.R. 19 luglio 2004 ed è stato promulgato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 2003, n. 6. Esso è stato modificato con legge statutaria regionale n. 1 del 8 gennaio 2010 e con legge statutaria regionale n. 18 del 24 aprile 2013.
[3] All'art.11, comma 8, è stabilito che le competenze del Consiglio non possono essere esercitate dagli organi di governo della Regione, né in via d'urgenza, né per delega.

- concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti interregionali.
- verifica la gestione complessiva della attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; verifica lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale;
- mantiene rapporti con le autorità indipendenti e con gli organismi di rappresentanza politica nazionali ed esteri;
- favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana alle proprie attività;
- esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali.

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla legge regionale n.51 del 2014 ("Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").

Per quanto non previsto dalla disciplina regionale si deve avere riguardo alla disciplina nazionale, ed in particolare alla legge n. 108 del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale") e alla legge n. 43 del 1995 ("Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario").

- **Circoscrizioni elettorali** (art.7 della L.R. n.51 del 2014)
  - Corrispondono ai territori della province toscane, salvo che per Firenze, suddivisa in quattro circoscrizioni[4];
- **Presentazione e composizione delle liste**
  - **Termini di presentazione**: le liste dei candidati sono presentate ai tribunali del capoluogo di provincia dalle ore 8 del trentesimo giorno (21 agosto) alle ore 12 del ventinovesimo giorno (22 agosto) antecedenti quello della votazione.
  - **Numero di firme** (art.11, comma 2, L.R. n.51 del 2014): le liste devono essere presentate:

    a) da almeno 525 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;

    b) da almeno 700 e da non più di 1.050 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;

    c) da almeno 1.225 e da non più di 1.750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti.

[4] Ai sensi dell'art.7, comma 1: a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze; b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio; c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci; d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Con specifico riferimento alle imminenti elezioni, il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020) ha previsto la diminuzione del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature alle prossime elezioni regionali, a motivo della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19. Ferma restando la facoltà delle regioni di disporre altrimenti (facoltà non attivata dalla Regione in esame), l'art.1-*bis*, comma 5, del citato DL n.26 ha ridotto il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature ad un terzo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Sono tuttavia **esonerate** dalla richiamata disciplina sulla raccolta delle firme: i) le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari, purché costituiti almeno sei mesi[5] precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso. Per la presentazione di tali liste occorre la sottoscrizione di dieci elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione; ii) le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, il richiamato numero di firme di cui all'art.11, comma 2 (v. *supra*) è ridotto a un terzo.

- **Numero di candidati**: le liste circoscrizionali sono composte da un numero di candidati, definito "in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale" (art.8, comma 4, della L.R. n. 51 del 2014). Con il citato decreto del Presidente della giunta regionale di indizione delle elezioni (il n.104/2020) è stato definito il numero massimo e minimo di candidati per ciascuna lista a seconda della circoscrizione considerata[6].
- Le liste, a pena di inammissibilità, sono composte in ordine alternato di genere (v. *infra*).
- Ciascuna lista circoscrizionale può presentare anche fino ad un **massimo** di **3 candidati regionali**, eletti prioritariamente (art.8, comma 3, L.R. n.51 del 2014).
- Le liste circoscrizionali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se sono presentate **in almeno nove circoscrizioni** (art.8, comma 9, L.R. n.51 del 2014).
- **Limiti di candidatura** (art.10 della L.R. n.51 del 2014). A ciascun candidato è consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni[7].
- Dichiarazione di collegamento: è richiesta una **dichiarazione di collegamento** da parte di ciascun gruppo di liste con uno dei candidati alla carica di Presidente della giunta regionale (art.8, comma 2, L.R. n.51 del 2014).

[5] A tale fattispecie è equiparata quella della lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l'unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi (art.11, comma 3-*bis*).

[6] a) Arezzo: 4-8; b) Firenze 1: 4-8; c) Firenze 2: 4-6; d) Firenze 3: 2-4; e) Firenze 4: 2-4; f) Grosseto: 2-4; g) Livorno: 4-8; h) Lucca: 4-8; i) Massa Carrara: 2-4; j) Pisa: 4-8; k) Pistoia: 4-6; l) Prato: 4-6; m) Siena: 4-6.

[7] I candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni. Ai candidati Presidente della Giunta regionale non è invece consentito presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.

- **Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta** (art.12 della L.R. n.51 del 2014)
  - I termini di presentazione della candidatura presso l'Ufficio centrale regionale della Corte di appello sono i medesimi termini per la presentazione delle liste circoscrizionali (v. *supra*).
  - È richiesta la **dichiarazione di collegamento** con le liste circoscrizionali. La candidatura "è efficace" se detta **dichiarazione** è corrispondente a quella resa da ciascun gruppo di liste (v. *supra*).
  - Non può candidarsi alla carica di Presidente chi ha già ricoperto tale carica per **due mandati** consecutivi (art. 12, comma 5).

- **Equilibrio di genere**
  - È prevista la **doppia preferenza** di genere (v. *infra*).
  - Le liste, a pena di inammissibilità, sono composte in **ordine alternato di genere** (art.8, comma 9, L.R.). Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidati regionali, questi - oltre ad essere distintamente indicati rispetto ai candidati circoscrizionali ed elencati in ordine progressivo - devono essere, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere (art. 8, comma 5, L.R.).

- **Esercizio del diritto di voto** (artt.13 e 14 della L.R. n. 51 del 2014)
  - La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale avviene su un'**unica scheda**.
  - L'elettore può: i) votare un candidato Presidente ed una lista ad esso collegata; ii) votare solo per uno dei candidati Presidente; iii) votare solo una lista e, in tal caso, il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato; iv) votare per un candidato Presidente e per una lista ad esso non collegata (**voto disgiunto**).
  - È **ammesso** il **voto di preferenza**. L'elettore ha facoltà di attribuire una o due preferenze e nel caso di espressione di due preferenze, occorre rispettare il principio di **alternanza di genere**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

- **Elezione del Presidente: eventuale doppio turno** (art. 15 della L.R. n.51 del 2014)
  - È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al **40 per cento dei voti validi** (e contestualmente lo stesso diviene membro di diritto del Consiglio regionale).
  - Qualora nessun candidato ottenga tale esito, si procede ad un **secondo turno elettorale** nel quale sono ammessi i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  - In tal caso, è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

- **Sistema elettorale per l'elezione del consiglio regionale in sintesi**

  L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti, costituite da candidati circoscrizionali e candidati regionali (collegati ad un candidato Presidente), è effettuata a livello regionale in

ragione proporzionale, con clausola di sbarramento, eventuale premio di maggioranza (o riserva dei seggi in favore dell'opposizione), nonché garanzia territoriale (v. *infra*).

- **Soglia di sbarramento** (art.18 della L.R. n.51 del 2014)

  Sono ammesse all'assegnazione dei seggi:
  a) le coalizioni di liste che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento del totale dei voti e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito oltre il 3 per cento del totale di voti;
  b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto più del 5 per cento del totale dei voti;
  c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti;
  d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente oltre il 3 per cento del totale dei voti.

- **Assegnazione dei seggi**

  I seggi del Consiglio regionale sono così ripartiti:
  a) uno spetta di diritto al Presidente della Giunta (v. supra);
  b) gli altri 40 seggi sono assegnati a livello regionale (art.16, comma 1, della L.R. n.51 del 2014), una volta che sia avvenuta la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale, come segue:
  - *i)* in primo luogo stabilendo quanti seggi spetterebbero a ciascuna coalizione applicando il metodo proporzionale[8], dopo aver escluso le liste che non superano la richiamata soglia di sbarramento;
  - *ii)* indi calcolando il **premio di maggioranza** (art.17, coma 1, della L.R.) in favore della coalizione collegata al candidato eletto Presidente. Nello specifico, alla coalizione di liste (o al gruppo di liste non unito in coalizione) collegate al candidato eletto spetta un (eventuale) premio di maggioranza consistente in una aliquota dei 40 seggi consiliari che varia al variare del risultato elettorale dallo stesso conseguito:
    a) l'aliquota è pari al 60 per cento dei seggi (cioè 24), se il candidato Presidente della Giunta ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione;
    b) l'aliquota è pari al 57,5 per cento dei seggi (cioè 23), negli altri casi[9].
  - *iii)* si verifica che la coalizione vincente abbia conseguito, a seguito della predetta assegnazione dei seggi su base proporzionale (lettera *i)*), almeno il numero di seggi derivante dall'applicazione del premio di maggioranza e, in caso contrario, a detta coalizione è attribuito un numero di seggi sino a che non si pervenga a tale condizione. In modo ana-

[8] Al fine di calcolare quanti seggi spettano a ciascuna coalizione, si applica il metodo D'Hondt: per ognuna si rapporta il totale dei voti conseguiti a livello regionale (definita "cifra elettorale regionale di coalizione") a 1, 2, 3… fino a 40; i seggi sono assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti risultanti dalle suddette divisioni.
[9] Cioè se il candidato Presidente: i) ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ii) ovvero se il candidato Presidente è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.

logo, si verifica che dall'applicazione del criterio proporzionale risulti assicurato il numero minimo di seggi spettanti alle altre coalizioni o gruppi di liste. In caso contrario, si procede ad attribuire tanti seggi quanti occorrano per raggiungere tale soglia.

Riserva di seggi alle minoranze (art.17, coma 1, della L.R.). Nell'ambito dell'assegnazione dei seggi si prevede che il complesso delle coalizioni o gruppi di liste non collegate al Presidente eletto ottenga almeno il 35 per cento dei (40) seggi. Tale clausola appare finalizzata ad assicurare, nell'evenienza di un risultato elettorale delle forze di maggioranza molto ampio, un diritto di tribuna alle forze di opposizione che nel loro complesso potranno contare su 14 consiglieri.

iv) dopo aver determinato il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione, tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste che compongono la stessa coalizione e che superano la soglia di sbarramento, in ragione del numero di voti conseguiti da ciascun gruppo[10] (art.20 della L.R.) ;

v) indi i seggi spettanti a ciascun gruppo sono a loro volta assegnati ai candidati regionali (se presenti), che sono proclamati eletti secondo l'ordine di presentazione nel limite dei seggi spettanti al gruppo, al netto del seggio riservato al candidato alla carica di Presidente non collegato alla coalizione vincente, cui è riservato un seggio (art.21 della L.R.);

vi) successivamente, sono ripartiti i rimanenti seggi spettanti a ciascun gruppo di liste tra le liste circoscrizionali con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, sulla base del quoziente elettorale regionale di gruppo[11] (art.22 della L.R.);

vii) si verifica il rispetto della garanzia territoriale.

Garanzia territoriale (art. 23 L.R.). Nel riparto dei seggi tutti i territori delle circoscrizioni sono rappresentati, e quindi occorre che in ciascuna circoscrizione risulti eletto almeno un consigliere regionale[12].

Il sistema è pertanto in grado di **assicurare alla coalizione o al gruppo di liste collegate al presidente una maggioranza consigliare** (compresa tra 23 e 26 seggi, cui occorre aggiungere quello riservato al Presidente), un **diritto di tribuna** alle forze di opposizione e una rappresentanza territoriale.

a cura di Luigi Fucito e Simone Bonanni

[10] Viene anche in questo caso applicata la regola D'Hondt.
[11] Pari al rapporto fra voti ottenuti dalla lista in tutte le circoscrizioni e il numero di seggi (residuali) ad essa spettanti.
[12] In caso contrario, nelle circoscrizioni in cui non risultati eletto alcun candidato, si procede alla elezione del candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. Per compensare tale attribuzione, è corrispondentemente ridotto di una unità il numero di consiglieri appartenenti al gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione.

Allegato A
Risultati delle elezioni regionali in Toscana del 31 maggio 2015

Elettori	2.985.690	**Votanti**	1.441.504	48,28 %
Schede bianche	22.632	**Schede non valide (bianche incl.)**	73.632	

Candidati / Liste regionali		Liste circoscrizionali	Voti	%	Seggi
ROSSI ENRICO	**Eletto pres.**		**656.920**	**48,02**	
		PARTITO DEMOCRATICO	614.869	45,93	24
		POPOLO TOSCANO - RIFORMISTI 2020	22.760	1,70	
		TOTALE COALIZIONE	**637.629**	**47,63**	**24**
BORGHI CLAUDIO			**273.795**	**20,02**	
		LEGA NORD	214.430	16,02	4
		FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	51.152	3,82	1
		TOTALE COALIZIONE	**265.582**	**19,84**	**5**
GIANNARELLI GIACOMO			**205.818**	**15,05**	
		MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	200.771	15,00	4
MUGNAI STEFANO			**124.432**	**9,10**	
		FORZA ITALIA	112.658	8,41	1
		LEGA TOSCANA	7.996	0,60	
		TOTALE COALIZIONE	**120.654**	**9,01**	**1**
FATTORI TOMMASO			**85.870**	**6,28**	
		SINISTRA	83.187	6,21	1
LAMIONI GIOVANNI			**17.416**	**1,27**	
		PASSIONE PER LA TOSCANA - LAMIONI PRES.	15.837	1,18	

CHIURLI GABRIELE		**3.621**	**0,26**	
	DEMOCRAZIA DIRETTA - ARTICOLO 75	3.319	0,25	
TOTALE	CANDIDATI | LISTE REGIONALI	**1.367.872**		
	LISTE CIRCOSCRIZIONALI	**1.326.979**		**35**

Fonte: Ministero dell'interno - sito Eligendo

Allegato B
Fac-simile scheda di voto